CLASSIFICAZIONE ARMI B4 E B7

«La legge 43/2015 in materia di antiterrorismo esclude dall'uso venatorio le armi appartenenti alla categoria B7 della Dir. Cee 477/1991.

Come è noto tale categoria comprende le armi che somigliano (hanno l'apparenza) ad un'arma automatica.

La genericità della definizione si presta ad interpretazioni di ampia portata talvolta agli estremi opposti come ad esempio:

- Considerare la carabina SKS mod 56 come appartenente alla categoria B7 in quanto, sebbene nata semiautomatica, produttori cinesi hanno da essa ricavato il fucile automatico mod. 68;
- 2. Comprendere nella categoria B7 tutti i moderni fucili muniti di accessori tipici delle armi militari, quali calcio telescopico o ribaltabile, impugnatura a pistola, una o più guide "piccatinny", attacchi per baionette etc. che sebbene prodotti nella sola versione semiautomatica hanno comunque un forte impatto psicologico proprio delle armi militari, e che nulla hanno a che vedere con le armi ad uso caccia.

Per le ragioni sopra esposte, al fine di evitare contenziosi e pregiudizi anche di natura economica, questo Ente, in assenza di specifiche indicazioni da parte del Ministero competente, non procederà alla classificazione di armi nella categoria B7. Per le armi appartenenti alla cat. B4, B5 e B6 le richieste devono essere corredate da fotografie ed il Banco di Prova si riserva la possibilità di chiedere l'esibizione del prototipo.»

Questa "interpretazione" arriva non da oscuri uffici ministeriali o da qualche commissione parlamentare (come nel caso delle precedenti schifezze note come "Correttivo 204" e "Legge 43/2015") ma dal Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia, tra i cui compiti vi è anche quello di vigilare affinché le armi distribuite sul mercato civile italiano siano confacenti ai dettami di cui ai citati aborti giuridici.

Il 29 luglio 2015, il Banco Nazionale di Prova ha dichiarato la sospensione, in attesa di "indicazioni" da parte del Ministero dell'Interno, della classificazione di tutte le armi di categoria B7

Dal comunicato si evincono essenzialmente due cose:

la prima è che il BNP sposa l'opinione del Ministero dell'Interno sulle armi B7, ossia quella delle armi "che nulla hanno a che vedere con le armi ad uso caccia". Tale affermazione grida vendetta, data la praticità che in realtà la maggior parte di queste armi hanno sia nell'impiego per la caccia in battuta che nel tiro di precisione più tipico della caccia di selezione o della caccia di montagna, visti anche i calibri impiegati che spesso sono squisitamente venatori.

La seconda è che da questo momento, e fino all'arrivo di "specifiche indicazioni da parte del Ministero competente", la classificazione di tutte le armi d'impostazione B7 resta sospesa.

Peggio ancora: per tutte le armi di categoria B4 (quelle con serbatoio idoneo a contenere più di tre colpi), B5 (quelle con serbatoio o caricatore da tre colpi la cui capacità possa essere aumentata con "strumenti manuali") e B6 (le armi lunghe a canna liscia con canna di lunghezza pari o inferiore a 60 centimetri), la richiesta di classificazione dovrà essere corredata di fotografia, come ai tempi del Catalogo Nazionale, o di prototipo se richiesto dal Banco.

CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI

Le armi furono catalogate dalla Commissione Tecnica dal 1975 (ma in realtà dal novembre 1979) al luglio del 2011 (ultima catalogazione novembre 2011) che le inserì a catalogo secondo tre classi così indicate:

ARMI COMUNI IN GENERE (in cui sono comprese le armi da caccia a canna rigata)
ARMI DA GUERRA
ARMI SPORTIVE

sono quindi armi comuni in genere le armi che possono essere usate per caccia e che non hanno classificazione quali armi per uso sportivo, rimangono armi sportive tutte quelle "ex catalogazione" dal 1975 al 2011 o quelle che vengono classificate come "sportive" su richiesta dell'importatore e classificazione del Banco di Prova Nazionale di Gardone VT.

ARMI CLASSIFICATE DAL GENNAIO 2012

Sono armi da caccia tutte quelle armi rientranti nella classificazione di arma comune che per le loro caratteristiche possono essere usate per caccia: cioè quelle armi lunghe a canna rigata che utilizzano munizionamento di calibro uguale e non inferiore a 5,6 mm. con bossolo di lunghezza non

inferiore a 40 mm. o di calibro superiore al 5,6mm. e bossolo di qualsiasi lunghezza. Non è consentita la caccia con calibri inferiori al 5,6mm. Non è consentita la caccia con armi corte o ad aria compressa e con la balestra. **Dal 2015 è vietata la caccia con armi classificate B7.** Sono sempre armi da caccia le armi lunghe a canna liscia (non classificate) di calibro non inferiore al 12" (è vietato cacciare con armi cal. 10"; 8"; 4")

Si veda la Legge 135/2012, che impone attualmente al BPN di classificare tutte le armi a canna rigata prodotte o importate nel nostro Paese.

CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI IN ITALIA

La classificazione suddivide le armi in classi a seconda della loro meccanica, forma, utilizzo.

CLASSIFICAZIONE TIPO DI ARMA

C1	PISTOLE
C2	REVOLVER
C3	FUCILI A CANNA LISCIA - CARICAMENTO SUCCESSIVO
C4	FUCILI A CANNA LISCIA - SEMIAUTOMATICI
C5	FUCILI A CANNA RIGATA - CARICAMENTO SUCCESSIVO
C6	FUCILI A CANNA RIGATA - RIPETIZIONE SEMPLICE
C7	FUCILI A CANNA RIGATA SIMIL.MILITARI - SEMIAUTOMATICI (cioè che hanno un gemello militare a funzionamento automatico)
C8	FUCILI COMBINATI
C9	PISTOLE AD ARIA COMPRESSA
C10	PISTOLE E RIVOLTELLE - A GAS COMPRESSI (DIVERSI DALL'ARIA)
C11	CARABINE AD ARIA COMPRESSA
C12	CARABINE - A GAS COMPRESSI (DIVERSI DALL'ARIA)
C13	ARMI NARCOTIZZANTI
C14	LANCIARAZZI
C15	REPLICHE

CLASSIFICAZIONE EUROPEA DELLE ARMI

-	
B1	Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione.
B2	Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussioni centrale.
В3	Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussioni anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.
B4	Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
B5	Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per i quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce.
В6	Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
B7	Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.
C1	Le armi da fuoco a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6.
C2	Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
С3	Le armi da fuoco semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7.
C4	Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.
0	Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.

Quindi, da quanto sopra, l'esercizio venatorio è ammesso con arma a canna rigata di classe B4, nel rispetto dell'uso di caricatore contenente massimo n.2 munizioni per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per il cinghiale che vede consentito il caricatore da n.5 colpi.

Si raccomanda il porto di fotocopia della denunzia armi dalla quale chi controlla il cacciatore potrà immediatamente desumere non solo la legittimità dell'arma (denunciata) ma anche la classe (B4). Per eccesso di scrupolo si potrà portare anche la scheda tecnica dell'arma (produttore o importatore) mediante la quale (BNP) la categoria sarà fuori discussione.

CONSIDERAZIONI PARTICOLARI DA NON SEGUIRE

Il nuovo testo approvato dal Parlamento Europeo il 14 marzo vede la "rinumerazione" di tutte le sotto-categorie della classe "B".

L'Italia (2015) ha introdotto il divieto di utilizzare a caccia le armi di categoria B7.

Ma dal 14 marzo le "vecchie" B7 non sono più B7. Sono diventate B9.

Direte "che cambia"? Cambia.

Ci sono leggi italiane (es DLgs 527/92) che "recepiscono" la direttiva europea di riferimento ed altre (es. art.13 L.157/92 come modificato nel 2015) che direttamente si riferiscono alla direttiva europea (in questo caso la 477/97), con la conseguenza che, indipendentemente dal recepimento dei contenuti delle direttive europee, le successive modifiche (delle direttive) immediatamente modificano il contenuto della norma nazionale.

Art. 13 L. 157/92, comma 2-bis: "In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert".

"Nuove" categorie dell'allegato I alla direttiva europea:

B7. Repeating and semi-automatic long firearms with smoothbore barrels not exceeding 60 cm in

B9. Semi-automatic firearms for civilian use which resemble weapons with automatic mechanisms other than those listed under point 6, 7 or 8 of category A.

Alla cat. B7 non vi sono più "armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica", poiché tutte le armi di questo tipo sono adesso in categoria B9!!!

Si potrebbe dire che, oltre alla direttiva europea in vigore, vale la categoria assegnata dal BNP.

Ma anche sotto questo aspetto la Legge 135/2012 non fa riferimento al DLgs 527/92, ma sempre "alle categorie di cui alla normativa europea".

Quindi il BNP sarà tenuto ad aggiornare le categorie (da B7 al nuovo B9 in quanto esso Banco ha l'obbligo di attenersi direttamente alla normativa europea e, naturalmente, a quella vigente).

Idem per le armi demilitarizzate, che da oggi non sono più B7 bensì A6.

La questione ruota su due concetti giuridici.

Uno "fisso" (art.13 c.2 bis L.157/92) per come strutturato in fase di ricezione della normativa europea, ed uno "mobile o dinamico" (L.135/2012) la quale, attribuendo funzioni al BNP lo ha agganciato direttamente ed immediatamente alle direttive europee.

Quindi ciò che si legge nell'art.13 c.2 bis (cat. B7) può variare solamente con provvedimento, mentre le classificazioni che il BNP ha l'obbligo di assegnare variano automaticamente col variare delle direttive.

Risultato che le stesse armi non possono più essere considerate B7 ma B9 o A6, quindi fuori dal divieto dell'art.13 che riguarda solo le B7.

Tecnicismi giuridici da NON seguire in quanto una eventuale discussione in aula comporterebbe comunque il rischio di non vedere accolta dal giudice questa interpretazione (o vederla accolta dopo 10 anni in Cassazione) e vedrebbe di sicuro il sequestro dell'arma, la sospensione della licenza e le spese di giudizio.

Anche in caso di assoluzione.

A caccia, io vado con B4.